

L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio a mezzo di proprio funzionario, chiedendo il rigetto del ricorso avverso.

Con parere il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso.

A seguito dell'udienza del 24.10.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Preliminarmente si evidenzia che, nella definizione della presente controversia, il Tribunale seguirà il principio della ragione più liquida e prevalente, idonea a definire la lite, osservandosi come, alla luce delle allegazioni e della documentazione in atti nonché dalle informazioni reperite sulla scorta dei poteri istruttori officiosi, nel merito il ricorso debba trovare accoglimento in ragione del rilievo assorbente della sussistenza di inderogabili ragioni di applicazione della clausola di sovranità prevista dall'art. 17, comma 1 del Regolamento (UE) N. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (c.d. Dublino III).

L'applicazione di tale clausola discrezionale viene invocata dalla difesa nel ricorso introduttivo mentre, sul punto, la PA nella comparsa di costituzione evidenzia come *“La doglianza è priva di pregio, in quanto i margini di discrezionalità sono definiti dalla norma (e dal relativo considerando n. 17), limitandone l'operatività ai casi di ricongiungimento familiare per particolari ragioni umanitarie e caritatevoli.*

* * *

Ritiene il Collegio sia essenziale fare proprie, sul punto, le statuizioni contenute nella recentissima sentenza emessa dalla CGUE in data 30.11.2023: *“L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, in combinato disposto con l'articolo 27 di tale regolamento nonché con gli articoli 4, 19 e 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non impone al giudice dello Stato membro richiedente di dichiarare tale Stato membro competente qualora non condivida la valutazione dello Stato membro richiesto quanto al rischio di refoulement dell'interessato. In assenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nello Stato membro richiesto in occasione del trasferimento o in conseguenza di esso, il giudice dello Stato membro richiedente non può neppure obbligare quest'ultimo Stato membro a esaminare esso stesso una domanda di protezione internazionale sul fondamento dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III per il motivo che esiste, secondo tale giudice, un rischio di violazione del principio di non-refoulement nello Stato membro richiesto”.*



In tale paragrafo è possibile individuare due differenti statuizioni. Esse delineano due diverse ipotesi che differiscono riguardo al contenuto - e in particolare per l'esistenza o meno del potere del giudice adito nell'ambito della procedura Dublino di disporre l'applicazione della clausola - e, ancor prima, in relazione alle condizioni in presenza delle quali tale potere può dirsi o meno esistente.

Partendo dal primo aspetto, la seconda statuizione è chiara nell'affermare un divieto per il giudice di disporre l'applicazione della clausola. Al contrario, l'espressione "non impone", presente nella prima statuizione, implica non solo l'assenza di un obbligo derivante dal diritto UE, ma anche l'assenza di un divieto e, dunque, l'esistenza di una facoltà, esistente in capo al giudice, circa l'applicazione della clausola.

È opportuno precisare che il riconoscimento di tale facoltà, da un lato, si colloca nel solco di una consolidata giurisprudenza della Corte in forza della quale la natura discrezionale del potere «accordato agli Stati membri» dalla clausola di cui all'articolo 17, par. 1, del regolamento Dublino III, implica l'impossibilità di delineare un obbligo, discendente dal diritto dell'Unione, di darvi applicazione.

D'altra parte, risulta particolarmente rilevante l'espresso e innovativo riferimento al giudice - e non genericamente allo Stato membro - quale organo che, ai sensi del diritto dell'Unione, può - ma non ha l'obbligo di - disporre l'applicazione della clausola. Questo riferimento richiama la complessa questione relativa alle prerogative da riconoscere all'organo giurisdizionale rispetto all'applicazione della clausola discrezionale.

Riguardo a tale problematica, occorre innanzitutto richiamare il dato letterale della disposizione.

L'articolo 17, par. 1, del regolamento, nel riconoscere la facoltà di esaminare la domanda di protezione in deroga ai criteri Dublino, fa riferimento a «ciascuno Stato membro» e non, come accade invece in altre disposizioni del regolamento, alle «autorità competenti».

Per quanto concerne la giurisprudenza della Corte di Giustizia al riguardo, risulta particolarmente rilevante la sentenza *MA* in cui essa si è, tra l'altro, pronunciata in relazione alla possibilità che la determinazione dello Stato membro competente in applicazione dei criteri Dublino e l'esercizio della clausola discrezionale spettino a due autorità nazionali differenti.

Nonostante nell'ordinamento nazionale in cui aveva avuto origine il rinvio le autorità in questione fossero entrambe autorità amministrative, la Corte ha fornito degli elementi



rilevanti anche ai fini della questione qui in esame. Con una statuizione suscettibile di portata generale essa ha, infatti, rilevato che il regolamento Dublino III «*non contiene [...] alcuna disposizione che precisi quale autorità sia abilitata a prendere una decisione [...] ai sensi della clausola discrezionale prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento*».

Nella medesima pronuncia, ai giudici di Lussemburgo era stato altresì chiesto di precisare se l'articolo 27, par. 1, del regolamento Dublino III vada interpretato nel senso che esso impone di assicurare un ricorso avverso la decisione di non far uso della clausola. La Corte, dopo aver evidenziato che tale disposizione non prevede espressamente un ricorso rispetto alla suddetta decisione ed evidenziato che l'obiettivo di assicurare la celere determinazione dello Stato membro competente impone di non moltiplicare i mezzi di impugnazione, ha fatto espresso richiamo al principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale principio generale del diritto dell'Unione. Sulla base di tali premesse, la Corte è quindi giunta alla conclusione che l'articolo 27, par. 1, non va interpretato nel senso che esso impone un ricorso specifico rispetto alla decisione di non fare uso della clausola, *“fermo restando che detta decisione potrà essere contestata in sede di ricorso avverso la decisione di trasferimento”*.

Alla luce del riferimento svolto al principio della tutela giurisdizionale effettiva si deve ritenere che, con tale statuizione, la Corte abbia chiarito che il diritto dell'Unione imponga l'esistenza di un sindacato giurisdizionale nei confronti della mancata applicazione della clausola almeno nell'ambito del ricorso avverso la decisione di trasferimento e che, invece, non possa ricavarsi un obbligo a prevedere un rimedio specifico avverso la decisione di non fare uso della clausola.

D'altra parte, in tale pronuncia i giudici di Lussemburgo non hanno invece specificato la portata del sindacato esperibile nei confronti della suddetta decisione e, in particolare, se esso possa spingersi fino a un esame di merito circa la valutazione sostanziale operata al riguardo dall'autorità amministrativa.

Un importante spunto circa la portata del sindacato esperibile in relazione alla decisione di non dare applicazione alla clausola è offerto dalla sentenza *LG* (Corte Giust., 16 febbraio 2023, causa C-745/21, *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*) in cui la Corte ha statuito che l'articolo 17, par. 1, del regolamento Dublino III non osta a una normativa nazionale che impone alle autorità nazionali di esaminare una domanda di protezione presentata da una donna in stato di gravidanza, in ragione del superiore interesse del minore nascituro



che, secondo una disposizione del codice civile nazionale, deve essere considerato come già nato quando ciò risulti nel suo interesse. Al riguardo, la Corte ha statuito che sarebbe spettato al giudice del rinvio - davanti al quale la donna aveva impugnato la decisione con cui l'amministrazione si era rifiutata di trattare la sua domanda di protezione e ne aveva disposto il trasferimento verso lo Stato membro competente - *"esaminare se, nel procedimento principale, le autorità nazionali competenti abbiano violato il diritto nazionale"* non applicando correttamente l'articolo 17.

Deve dunque ritenersi che non ci sia una preclusione derivante dal diritto UE, all'attribuzione da parte dell'ordinamento nazionale in capo al giudice del potere di *sindacare nel merito* la decisione dell'amministrazione di non applicare la clausola.

L'individuazione dell'autorità cui spetta il potere di dichiarare competente lo Stato membro trasferente, in forza dell'articolo 17, par. 1 del regolamento Dublino III, è infatti una questione che rientra nell'autonomia procedurale degli Stati membri, pur nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

* * *

Il regolamento Dublino III individua criteri e procedure uniformi per la determinazione dello Stato competente a esaminare una domanda di protezione internazionale di un cittadino di un Paese terzo nel contesto del più ampio Sistema Comune Europeo dell'Asilo, un quadro legislativo istituito dall'UE, che si compone di fonti primarie e secondarie e che è basato sulla "conformità" alla Convenzione di Ginevra delle Nazioni Unite del 1951 sullo status dei rifugiati. Nel caso in cui tale determinazione si concluda con un ordine di trasferimento della persona in un diverso Stato Membro, l'articolo 27 del regolamento attribuisce a questa persona il diritto ad un ricorso effettivo a un organo giurisdizionale.

Nell'ordinamento giuridico italiano il potere di determinare lo Stato competente è attribuito al Ministero dell'Interno e il ricorso "effettivo" alla giurisdizione del giudice ordinario. Si tratta dello stesso organo amministrativo che esamina le domande di protezione e della stessa giurisdizione cui il richiedente asilo può ricorrere in caso di diniego della protezione.

Nella maggior parte delle procedure "Dublino", come quella in oggetto, il cittadino del Paese terzo ha presentato una domanda di asilo in Italia, in occasione della quale, tramite i riscontri del sistema EURODAC - Regolamento (UE) 603/2013 -, ossia la banca dati



biometrica dell'Unione europea contenente le impronte digitali dei richiedenti asilo, si è riscontrata l'esistenza in un altro Stato membro dell'Unione di una precedente domanda di protezione o di una decisione di rigetto della domanda. Questa situazione dà luogo ad un trasferimento per "ripresa in carico" ai sensi dell'art. 18.1 b del regolamento Dublino III in caso di precedente domanda e ai sensi dell'art. 18.1 d in caso di precedente diniego.

Nel sistema italiano, la domanda di asilo (articolo 6 del D. Lgs. 25 del 2008) registrata usualmente presso la questura con la compilazione del modello C3 (allegato 2 ricorso) dà avvio alla procedura per il riconoscimento sia della protezione internazionale che di quella complementare nazionale; alla presentazione della domanda segue il colloquio personale del richiedente asilo (articoli 12-14 del D. Lgs. 25 del 2008) davanti alla Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale, organo del Ministero dell'Interno, che assume una decisione sul diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione internazionale e di quella nazionale. Il diniego della domanda di protezione può essere impugnato davanti al giudice ordinario che entra nel merito dei fatti, disponendo di poteri istruttori, e assume una decisione sul diritto soggettivo del ricorrente alla protezione internazionale oppure nazionale (Cass., sez. 1, 23.11.2020, n. 26576; cass., sez. 6-1, 29.09.2020, n. 20492; cass., sez. 1, 27.06.2019, n. 17318; cass., sez. 6-1, 22.03.2017, n. 7385).

Al fine di stabilire l'oggetto e i confini dell'intervento del giudice nel presente giudizio, è dunque importante definire le interferenze tra il "procedimento Dublino" e quello per il riconoscimento della protezione (internazionale e nazionale) e la situazione giuridica soggettiva del richiedente o protezione nel "procedimento Dublino" e nel procedimento per il riconoscimento della protezione.

In tema di "procedimento Dublino", i relativi principi sono stati fissati dalla sentenza a sezioni unite del 30/03/2018, n. 8044, della Corte di cassazione all'alba del passaggio dal giudice amministrativo al giudice ordinario della giurisdizione sulla determinazione dello Stato UE competente all'esame della domanda di protezione internazionale e sul provvedimento trasferimento adottato dalla P.A..

La Corte ha dunque stabilito che:

-la procedura per "la determinazione dello Stato competente ai sensi del Reg. 604/2013 costituisce non un diverso e autonomo procedimento, bensì una fase, necessariamente



preliminare, all'interno dell'unitario procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, attivato dalla manifestazione di volontà del richiedente asilo;

- "la decisione assunta all'esito del procedimento indubbiamente incide su un diritto fondamentale dell'individuo incondizionatamente tutelato a livello normativo interno e internazionale", dovendo il giudice compiere una valutazione del tutto analoga a quella che l'amministrazione e, in caso di ricorso, il giudice ordinario sono chiamati a svolgere rispetto ai provvedimenti di respingimento ed espulsione ai sensi del D. Lgs. N. 286 del 1998, art. 19, commi 1 e 1.1."

A tale ultimo riguardo, ossia l'incidenza della decisione su un diritto fondamentale della persona, la Corte di cassazione ha precisato che *"ogni decisione di trasferimento impone all'autorità amministrativa di valutare sia che le procedure di asilo e le condizioni di accoglienza nello Stato designato come competente non soffrano di "carenze sistemiche" (art. 3, par. 2), sia, a prescindere dalla sussistenza di tali criticità generali, che suddetto trasferimento non comporti per il richiedente un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., situazione la cui sussistenza è idonea a vincere la presunzione (relativa) di sicurezza e pari rispetto dei diritti fondamentali negli Stati membri (CGUE, sent. 16.02.2017, C-578/2016, PPU, C.K. c. Slovacchia, par. 65)"*.

Quanto poi al diritto della persona nel procedimento principale per il riconoscimento della protezione, nel quale si innesta il "procedimento Dublino", esso pure ha natura di diritto soggettivo fondamentale sia che lo si consideri quale diritto alla protezione internazionale che come diritto alla protezione nazionale complementare. (principio ribadito dalla Suprema Corte nelle sentenze a SSUU 26.5.1997 n. 4672 e 9.9.2009 n. 19393).

Va qui osservato che proprio il contenuto dell'articolo 19.1. del D. Lgs. 286/1998 è stato ampliato dal d.l.130/2020 che ha introdotto, al paragrafo 19.1.1. il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale - di durata biennale, rinnovabile e convertibile in permesso di lavoro, ex articolo 32 terzo comma de D.lgs. 25 del 2008 - anche nelle ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale della persona possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della stessa. Questa norma è applicabile *ratione temporis* alla situazione del ricorrente.

Prima di questo intervento normativo, la Corte di cassazione, a sezioni unite, n. 29459 del 13 novembre 2019, ha sancito, con riferimento al tema della successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, che "il diritto alla protezione, espressione di



quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali".

Infine, la più recente decisione della Corte di cassazione a sezioni unite, n. 24413 del 9 settembre 2021, ha affermato che la protezione nazionale, "*complementare rispetto alla C.d. protezione internazionale*" è costituita da un "*catalogo aperto*" e che "*trattandosi di cause non normativamente tipizzate, le situazioni dei soggetti vulnerabili vanno protette alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali*".

La rassegna delle decisioni della Corte di cassazione a sezioni unite porta dunque a concludere che il giudice del procedimento "Dublino" si confronta, in una fase incidentale del processo per il riconoscimento della protezione internazionale e nazionale, con diritti soggettivi fondamentali della persona e che la consistenza di diritto soggettivo fondamentale appartiene tanto alla situazione giuridica soggettiva che è tutelata dalle norme internazionali sullo status di rifugiato e dal Sistema Comune Europeo dell'Asilo quanto a quella riconosciuta dalle norme nazionali sulla protezione complementare.

Il diritto del richiedente alla protezione complementare ha natura fondamentale perché si radica nel diritto costituzionale d'asilo (artt. 2 e 10 della Costituzione). La protezione complementare è un catalogo aperto che può trarre origine da diverse forme di vulnerabilità o fondarsi sul rispetto della vita privata e familiare.

Il giudice cui si rivolga il cittadino di un Paese terzo contro un ordine di trasferimento è dunque chiamato a verificare non solo che siano state rispettate le regole di competenza stabilite dal regolamento ma anche che non sia occorsa la violazione di un diritto soggettivo fondamentale della persona. L'accertamento della violazione comporta l'attivazione dei rimedi di cui si dirà *infra*.

In nessun caso il giudice è chiamato a sindacare il potere discrezionale dell'Amministrazione, perché tale sindacato non rientra nell'oggetto del giudizio.

La Corte di Cassazione, intervenuta sull'argomento, ha individuato uno spazio di intervento del giudice, ancorandolo alla tutela di diritti soggettivi, ma con ampiezza diversa e progressivamente maggiore: l'ordinanza del 23/11/2020, n. 26603 ha previsto per il giudice un "sindacato di legalità, da svolgersi come giudice dell'atto"; l'ordinanza del 23/12/2020 n. 29447 ha parlato di una forma di "controllo", mentre l'ordinanza del 28/10/2020, n.23724 ha attribuito un contenuto al controllo per il caso in cui



l'Amministrazione abbia esercitato la propria discrezionalità in violazione di diritti soggettivi del richiedente protezione.

Tale ultima pronuncia della Corte di cassazione, che attribuisce al giudice lo spazio proprio, ossia quello della tutela dei diritti soggettivi violati, va necessariamente riferita ai casi in cui l'Amministrazione abbia governato la propria discrezionalità non ricorrendo all'esercizio della clausola: questo, comportando l'esame della domanda di protezione da parte dello Stato italiano, farebbe infatti venir meno l'interesse al ricorso al giudice.

Inoltre, l'esperienza indica che l'omesso esercizio della clausola da parte dell'Amministrazione non è mai motivato, così come avvenuto nel procedimento in esame.

Il giudice dovrà quindi verificare se, omettendo di esercitare la clausola e in assenza di motivazione, l'Amministrazione abbia violato un diritto soggettivo.

Ciò che è invece precluso al giudice è di sostituirsi all'Amministrazione nell'esercizio della clausola discrezionale per motivi di "tipo politico o pragmatico" (paragrafo 146 della sentenza CGUE del 30 novembre 2023), non rientrando tale facoltà nelle attribuzioni del giudice. Il giudice potrà invece sostituirsi all'Amministrazione nell'esercizio della clausola per "motivi di tipo umanitario" (paragrafo 146 della sentenza CGUE del 30 novembre 2023) nei limiti in cui l'omessa considerazione da parte dell'Amministrazione della protezione umanitaria/complementare integri la violazione di un diritto soggettivo della persona.

Pertanto, nel dispositivo della sentenza della Corte di Giustizia NS (procedimenti riuniti C-411/10 e C-493/10), la Corte ha stabilito un principio, rilevante per i casi a lungo sospesi presso il Tribunale, di applicazione "doverosa" della clausola discrezionale: la ricerca dello Stato membro in cui trasferire il richiedente asilo trova però un limite nella irragionevole durata del procedimento - *"E necessario, tuttavia, che lo Stato membro nel quale si trova il richiedente asilo badi a non aggravare una situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente con una procedura di determinazione dello Stato membro competente che abbia durata irragionevole. All'occorrenza, detto Stato è tenuto a esaminare esso stesso la domanda conformemente alle modalità previste all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003"*, cioè ricorrendo alla clausola discrezionale contenuta appunto nell'articolo 3.2 del regolamento Dublino II allora vigente.



Con la suddetta statuizione la Corte di giustizia ha dunque attribuito rilevanza al tempo del procedimento quale fonte dell'obbligo dello Stato ("è tenuto") all'esercizio della clausola discrezionale perché lo Stato deve assicurare che il procedimento "Dublino" si svolga in tempi ragionevoli. Questo, come evidenziato all'inizio della motivazione, deve svolgersi in tempi contingentati, perché la persona rimane a disposizione delle Autorità nell'incertezza sulla sua destinazione. Tale incertezza non deve protrarsi oltre un tempo ragionevole, pena l'aggravamento della situazione di violazione dei suoi diritti fondamentali".

Occorre evidenziare che il tempo è un fattore rilevante anche per il riconoscimento della protezione nazionale: l'articolo 19.1.1. del D. Lgs 286/1998 (nella versione applicabile al caso esaminato dal Tribunale) stabilisce che, nel riconoscere la protezione speciale, lo Stato debba tenere conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale della persona.

I ricorrenti dei "procedimenti Dublino", che sono rimasti pendenti davanti ai Tribunali italiani in attesa della decisione della Corte di giustizia, "soggiornano" in Italia lungo tempo (da due anni nel caso del ricorrente) nella completa incertezza sul loro futuro e a disposizione dell'Autorità che ha disposto un trasferimento forzoso in un diverso Stato membro, sospeso dal giudice.

La durata del soggiorno è dunque un fatto sopravvenuto che l'Amministrazione dovrebbe tenere in considerazione per riconoscere, ove ne ricorrano i presupposti, la protezione speciale, con ricorso alla clausola discrezionale. Tuttavia, l'Amministrazione, dopo il riscontro EURODAC, dà avvio al procedimento di ripresa in carico senza considerare il diritto del richiedente al riconoscimento della protezione complementare, nonostante il "procedimento Dublino" si innesti *"nell'unitario procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, attivato dalla manifestazione di volontà del richiedente asilo"* (Corte di cassazione a sezioni unite del 30/03/2018, n. 8044). Nell'unitario procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, l'Amministrazione dovrebbe, in base all'articolo 19.1.1 del D. Lgs 286/1998, esaminare anche la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione complementare, ossia di un diritto fondamentale protetto dalla Costituzione per quanto affermato dalla giurisprudenza a sezioni unite della Corte di cassazione.

Il fatto che, in base al Sistema Comune Europeo dell'Asilo, il diritto alla protezione internazionale di questi richiedenti asilo debba essere esaminato (art. 18,1 b del



regolamento) o sia stato esaminato (art. 18.1 d del regolamento) da un altro Stato membro non esime lo Stato italiano dall'accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione complementare, in presenza dei quali il ricorso alla clausola discrezionale diventa obbligatorio, pena la violazione di un diritto fondamentale del richiedente asilo.

Nella specie, in relazione alle condizioni del ricorrente deve osservarsi quanto segue:

trattasi di soggetto in Italia da più di due anni, che ha compiuto della formazione, che è titolare di un rapporto lavorativo stabile iniziato nel 2023 nel settore edile e tutt'ora in corso e che ha compiuto nel marzo del 2024 un gesto anticonservativo per il timore di tornare nel suo paese e per l'incertezza dell'esito del procedimento, atto che ha richiesto il compimento di cure specifiche e una presa in carico del ricorrente medesimo.

Ne deriva che l'omesso esame delle condizioni per il riconoscimento della protezione complementare ha precluso l'accesso ad una procedura per il riconoscimento di un diritto fondamentale protetto dalla Costituzione. L'omesso esercizio della clausola discrezionale è così avvenuto in violazione del diritto di accesso alla procedura di esame per la protezione complementare. Il diritto di accesso alla procedura ha la stessa dignità del diritto tutelato, che ha natura di diritto fondamentale, perché in assenza di accesso il diritto non può essere garantito.

Per tali ragioni, ricorono i presupposti di legge per l'esercizio della clausola discrezionale da parte del giudice per la tutela di un diritto soggettivo del richiedente protezione.

Sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19/04/2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite alla luce della novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

-Accoglie il ricorso e dichiara la nullità del provvedimento di trasferimento impugnato e, per l'effetto, dichiara la competenza dello Stato italiano a decidere sulla domanda.

-Dichiara compensate integralmente le spese di lite.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 16.12.2024



Il Giudice relatore

Silvia Carosio

Il Presidente

Roberta Dotta

